



MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO COMPRENSIVO "PIAZZA WINCKELMANN"

P.zza J. J. Winckelmann, 20 - 00162 ROMA – Cod. RMIC8EC00C

Tel. 06/86219146 – Fax 06/86325006 – Codice Fiscale 97713670582

e-mail rmic8ec00c@istruzione.it – PEC rmic8ec00c@pec.istruzione.it – Codice Univoco Ufficio **UF9CBP**

Protocollo di accoglienza degli alunni stranieri

Delibera n. 29 Collegio dei Docenti del 25/02/2015

PREMESSA

Il protocollo di accoglienza è un documento che viene deliberato dal Collegio dei Docenti, affinché siano attuate in maniera operativa le indicazioni normative contenute nel DPR 31/08/99, n. 294 e nella c. M. n. 4233 del 19/02/2014, con cui sono state emanate le nuove Linee guida per l'integrazione degli alunni stranieri.

Tale documento intende presentare un modello di accoglienza che offra una modalità pianificata per affrontare l'inserimento scolastico degli alunni stranieri, e deve prevedere e introdurre pratiche per l'integrazione, processo composito che comprende l'apprendimento, la padronanza della nuova lingua, la capacità di rapportarsi e di pensare al futuro, la ricchezza degli scambi con i coetanei e con gli adulti.

Il protocollo vuole essere un punto di partenza comune e condiviso dai vari team docenti e Consigli di Classe e in quanto strumento di lavoro, può essere integrato e rivisto secondo le esigenze e le risorse della scuola.

IL PROTOCOLLO DELINEA PRASSI CONDIVISE DI CARATTERE:

- ◆ Amministrativo e burocratico (iscrizione)
- ◆ Comunicativo e relazionale (prima conoscenza)
- ◆ Educativo – didattico (proposta di assegnazione alla classe, accoglienza, insegnamento dell'italiano L2, educazione interculturale)
- ◆ Sociale (rapporti e collaborazione con il territorio)

FINALITÀ

Mediante il Protocollo di Accoglienza, il Collegio Docenti si propone di:

- ◆ Definire pratiche condivise all'interno dell'Istituto, in tema di accoglienza di alunni stranieri.
- ◆ Facilitare l'ingresso a scuola degli alunni di altra nazionalità nel sistema scolastico e sociale e sostenerli nella fase di adattamento al nuovo contesto.
- ◆ Favorire un clima di accoglienza e attenzione alle relazioni, che prevenga e rimuova eventuali ostacoli e offra pari opportunità.
- ◆ Costruire un contesto favorevole all'incontro tra varie culture.
- ◆ Promuovere la comunicazione e la collaborazione tra scuole e tra scuola e territorio sui temi dell'accoglienza e dell'educazione interculturale, nell'ottica di un sistema formativo integrato.
- ◆ Promuovere il coinvolgimento degli alunni in un rapporto interattivo con gli alunni stranieri immigrati, in funzione del reciproco arricchimento.
- ◆ Individuare nell'educazione interculturale la forma più alta e globale di prevenzione e contrasto del razzismo e di ogni forma di intolleranza. (pronuncia del Cons. Naz. P.Istr. del 24-03-1993)

CONTENUTI

Il protocollo di accoglienza

- ◆ Prevede la costituzione di una Commissione di Accoglienza Stranieri.
- ◆ Contiene criteri ed indicazioni riguardanti l'iscrizione e l'inserimento degli alunni stranieri.
- ◆ Traccia fasi e modalità dell'accoglienza a scuola.
- ◆ Definisce compiti e ruoli degli operatori che partecipano a tale processo.
- ◆ Propone modalità di interventi per l'apprendimento dell'italiano L2 e dei contenuti curricolari.
- ◆ Propone un percorso per l'orientamento.

COMMISSIONE ACCOGLIENZA STRANIERI

La Commissione Accoglienza Stranieri si costituisce in tutte le sedi dell'istituto ed è formata da:

- Dirigente Scolastico.
- Le funzioni strumentali per l'inclusione.
- Un componente della segreteria alunni (per la fase iniziale di prima accoglienza).
- Un docente della classe a cui è assegnato l'alunno.
- Un docente di lingua straniera.

La Commissione Accoglienza Stranieri si occupa in particolare di:

- Gestire le prime attività destinate agli alunni stranieri (foglio notizie, test di conoscenza della lingua italiana, modelli di programmazione).
- Contattare la famiglia .
- Trasmettere a tutti gli insegnanti del c. di cl. e del team docenti le informazioni raccolte.
- Contattare dove necessario i mediatori linguistici e culturali.

ISCRIZIONE

Per i minori con cittadinanza non italiana le procedure di iscrizione possono intervenire in corso d'anno, al momento in cui l'alunno arriva in Italia (DPR n. 349/99). Per gli studenti già inseriti nel sistema scolastico italiano, invece, valgono le disposizioni riferite a tutti gli altri alunni.

In entrambi i casi, all'atto dell'iscrizione, i genitori comunicano alla segreteria scolastica le informazioni essenziali relative all'alunno (codice fiscale, se ne è in possesso, nome e cognome, data di nascita, residenza) e completa il modulo di iscrizione facendo richiesta di un determinato tempo scuola, della mensa e degli altri servizi previsti.

Se la famiglia del minore straniero è in posizione di irregolarità e, quindi, lo studente non possiede il codice fiscale, la domanda va comunque compilata a cura della scuola, che procede con le stesse modalità che vengono utilizzate per l'inserimento degli alunni nell'anagrafe degli studenti.

Se l'iscrizione dell'alunno straniero avviene ad anno scolastico già iniziato, l'istituzione scolastica provvede alla individuazione della classe e dell'anno di corso da frequentare, sulla base degli studi compiuti nel Paese d'origine.

Gli alunni stranieri vengono iscritti, in via generale, alla classe corrispondente all'età anagrafica, oppure, in caso di necessità, alla classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella anagrafica.

COLLOQUIO CON I GENITORI

Un momento molto importante nell'accoglienza dell'alunno straniero è il colloquio con i genitori.

Esso mira a:

- Fornire informazioni sul funzionamento della scuola.
- Facilitare la compilazione dei moduli d'iscrizione.
- Raccogliere informazioni sulla situazione familiare e sulla storia personale del minore.

DOCUMENTAZIONE

Successivamente alla presentazione della domanda di iscrizione, sia online che in corso d'anno, la segreteria scolastica richiede alla famiglia la copia dei seguenti documenti:

- **Permesso di soggiorno** (oppure copia della richiesta di tale permesso rilasciata dalla questura) e **documenti anagrafici**. (In mancanza dei documenti la scuola iscrive comunque il minore straniero e non ha l'obbligo di denunciare la condizione di soggiorno irregolare, visto che l'alunno in questa condizione sta comunque esercitando il suo diritto all'istruzione.
- **Documenti sanitari**. La scuola è tenuta ad accertare che siano state praticate agli alunni le vaccinazioni obbligatorie; in caso contrario deve facilitare gli opportuni interventi sanitari. Se il minore non è vaccinato e i genitori non vogliono provvedere la scuola non può rifiutare l'iscrizione all'alunno, ma deve comunicare la situazione alla ASL di competenza.
- **Documenti scolastici**. La scuola richiede la presentazione di adeguata certificazione (pagelle, attestati, dichiarazioni, ecc) che specifichi gli studi compiuti nel Paese d'origine. In mancanza di tali documenti la scuola chiede informazioni ai genitori. In mancanza anche di queste, il dirigente può prendere contatto con l'autorità diplomatica o consolare italiana che rilascia una dichiarazione sul carattere legale della scuola estera di provenienza dell'alunno e sugli studi effettuati.

INSERIMENTO DEGLI ALUNNI NELLE CLASSI

a. Proposta di assegnazione alla classe

La commissione accoglienza, per gli alunni stranieri che richiedono l'iscrizione in corso d'anno, tenuto conto della documentazione prodotta, delle disposizioni legislative, delle informazioni raccolte, dopo aver valutato conoscenze, competenze ed abilità attestate, propone l'assegnazione alla classe idonea.

A tale scopo, per gli alunni già iscritti a giugno, la Commissione programmerà, già per i primi di settembre, la somministrazione di prove di italiano L2 e di test di ingresso per le discipline di indirizzo in collaborazione con i docenti.

b. Scelta del corso e della sezione

La Commissione Accoglienza Stranieri valuta la scelta del corso in base alla preferenza espressa e considerando tutti i fattori che diano beneficio per l'inserimento:

- Ripartizione degli alunni nelle classi, evitando di formare classi o sezioni con predominanza di alunni stranieri rispetto alle altre (è ancora in vigore il limite normativo del 30%).
- Presenza di altri alunni provenienti dallo stesso paese (tenendo conto che a volte questo fattore può essere in alcuni casi di distrazione circa l'apprendimento della lingua italiana, in altri può essere di sostegno).
- Criteri di rilevazione della complessità delle classi (disagio, dispersione, disabilità, rendimento, ecc.).

INDICAZIONI PER GLI INSEGNANTI.

a. Prima accoglienza nelle classi

- Il docente coordinatore, informato dalla Commissione Accoglienza Stranieri, provvede ad informare il Consiglio di Classe del nuovo inserimento.
- L'insegnante in servizio accoglie e presenta alla classe il nuovo alunno.
- Insegnanti e ragazzi cercheranno forme di comunicazione e modi per facilitare l'inserimento: è importante creare situazioni che pongano in atto rapporti di collaborazione con i compagni in quanto anch'essi coinvolti nell'accoglienza.
- I docenti somministrano i test d'ingresso per l'accertamento delle competenze linguistiche.

b. Compiti del consiglio di classe/ Team docenti

- Favorisce l'integrazione nella classe del nuovo alunno e, accanto all'insegnante di Italiano, ogni docente è responsabile, all'interno della propria disciplina, dell'apprendimento dell'italiano L2.
- Individua modalità di semplificazione o facilitazione linguistica per ogni disciplina, da utilizzare affinché l'alunno acquisisca i concetti espressi anche con una minima conoscenza dell'italiano.
- Predisporre percorsi individualizzati per l'alunno straniero, anche con la temporanea esclusione dal curriculum di alcune discipline che presuppongono una più ampia competenza linguistica, in sostituzione si possono prevedere attività di alfabetizzazione o consolidamento linguistico.

(Linee guida:

- Fase iniziale dell'apprendimento dell'italiano L2 per comunicare

- Fase "ponte" di accesso all'italiano dello studio
- Fase degli apprendimenti comuni.)
- Individua al suo interno un docente responsabile/referente del percorso formativo personalizzato dell'alunno straniero (tutor).
- Programma o prende informazioni sui percorsi di alfabetizzazione o consolidamento linguistico che potranno essere attuati sulla base delle risorse disponibili (docenti con ore a disposizione, progetti di istituto,) in orario scolastico ed extra scolastico, e prevede la possibilità di uscita dal gruppo classe per interventi individualizzati di supporto, in piccolo gruppo, insieme ad altri alunni di altre classi, anche in orario curricolare.
- Mantiene i contatti con i docenti che seguono l'alunno nelle attività di recupero.

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI ED ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE.

I minori con cittadinanza non italiana sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani (DPR 394/1999, art. 45).

Considerando la direttiva ministeriale del 27 Dicembre 2012 e le successive note di chiarimento e tenendo conto delle particolari difficoltà a cui va incontro l'alunno straniero, soprattutto di recente immigrazione, è possibile prevedere:

- un adattamento dei programmi per i singoli alunni, garantendo agli studenti non italiani una valutazione che tenga conto, per quanto possibile, della loro storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle caratteristiche delle scuole frequentate, delle competenze essenziali acquisite (non è necessario formalizzare gli interventi in un piano didattico personalizzato - nota ministeriale 22 novembre 2013).
- Una valutazione per gli alunni stranieri modulata in modo specifico, attenta alla complessa esperienza umana di apprendere in un contesto culturale e linguistico nuovo, senza abbassare in alcun modo gli obiettivi richiesti, ma adattando gli strumenti e le modalità con cui attuare la valutazione stessa.

Nel caso di alunni stranieri di recente immigrazione che si trovino in condizioni di evidente svantaggio per una conoscenza più o meno limitata della lingua italiana, il Consiglio di Classe o il Team docenti opera, affinché gli alunni possano essere valutati in quegli aspetti delle discipline che non comportano necessariamente l'uso della lingua italiana.

Nel caso gli alunni stranieri abbiano una buona conoscenza di una lingua straniera facente parte del piano di studi dell'Istituto, essa, almeno in un primo tempo, potrà essere utilizzata come lingua veicolare per l'acquisizione dei contenuti e l'esposizione degli stessi, negli ambiti che lo rendano possibile.

Riguardo alle discipline i cui contenuti sono necessariamente collegati all'uso della lingua e presentano quindi maggiori difficoltà a livello comunicativo, il Consiglio di Classe può decidere di non valutare l'alunno nel primo trimestre, riportando a margine la motivazione: "in corso di prima alfabetizzazione".

Nel caso di percorsi individualizzati che escludano alcune discipline, queste non saranno valutate nel corso dello scrutinio del primo trimestre. Il consiglio di classe dovrà valutare un piano di eventuale acquisizione graduale delle valutazioni nelle suddette discipline.

Quando sarà possibile affrontare i contenuti delle discipline, essi dovranno essere selezionati, individuando i nuclei tematici irrinunciabili e semplificati in modo da permettere almeno il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione.

La valutazione di fine ciclo è invece fuori discussione. Ogni studente deve arrivarvi con la corretta preparazione richiesta a tutti.

ESAMI

La normativa d'esame non permette di differenziare formalmente le prove per gli stranieri.

E' importante perciò, nella relazione di presentazione della classe all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione, un'adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui si è svolto il percorso di inserimento scolastico e di apprendimento.

Si può prevedere, durante l'esame, la presenza di un docente o di un mediatore linguistico per facilitare la comprensione delle prove scritte e orali.

Nel colloquio orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua del Paese d'origine.

Per gli studenti che si avvalgano delle ore di seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per il potenziamento della lingua italiana, la seconda lingua comunitaria non è oggetto di prova di esame.